

23 Dicembre 2008, ore 12:28

Exit taxation**Dal Consiglio UE nuovi principi guida**

Con la risoluzione del 2 dicembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha invitato i Paesi membri a recepire taluni principi guida da applicare ai casi di trasferimento di attività economiche.

di Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners

Il Consiglio dell'Unione europea, in osservanza delle precedenti comunicazioni del 19 dicembre 2006 della Commissione UE al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sul coordinamento dei vari sistemi di imposizione diretta nel mercato interno e nelle ipotesi di exit taxation, ha rilevato che, poiché coesistono all'interno dell'UE diverse giurisdizioni fiscali, il trasferimento di un'attività economica soggetto ad un determinato regime fiscale nazionale non viene trattato allo stesso modo del trasferimento di un'attività economica soggetto alla legislazione di due o più giurisdizioni fiscali diverse.

Il Consiglio dell'UE ha riconosciuto, quindi, l'opportunità di un coordinamento tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che miri ad evitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la doppia imposizione che potrebbe derivare dal trasferimento di attività economiche soggette a giurisdizioni diverse.

A tal proposito, nella Risoluzione del 2 dicembre 2008, il Consiglio precisa che qualsiasi soluzione proposta dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella risoluzione stessa deve essere pragmatica e basarsi su strumenti esistenti, quali gli accordi bilaterali e le convenzioni contro le doppie imposizioni. Essa deve, altresì, tendere a limitare gli oneri amministrativi che gravano sui contribuenti e le autorità e a salvaguardare i legittimi interessi finanziari dei singoli Stati membri.

Nella citata risoluzione si precisa, inoltre, che i principi guida ivi contenuti hanno valore di impegno politico la cui attuazione è rimessa alla decisione degli Stati membri, e non incidono pertanto né su diritti e obblighi né sulle competenze delle sovranità nazionali.

In considerazione delle suesposte premesse, il Consiglio dell'UE ha invitato gli Stati membri ad adottare alcuni principi specificando preliminarmente che per "trasferimento di attività economiche" deve intendersi qualsiasi operazione con la quale un contribuente, che svolge attività economica ed è assoggettato all'imposta sulle società:

- a. cessa di essere soggetto all'imposta sul reddito delle società o delle persone fisiche in uno Stato membro (Stato di uscita), mentre, al tempo stesso, diviene soggetto alle medesime tipologie di imposta sul reddito in un altro Stato membro (Stato ospitante);
- b. trasferisce assets e passività da una sede centrale o una stabile organizzazione presenti in uno Stato membro (Stato di uscita) ad una stabile organizzazione o ad un'altra sede centrale in un altro Stato membro (Stato ospitante)

La risoluzione sancisce il principio per il quale quando, in concomitanza di un trasferimento di attività economiche, lo Stato di uscita ha la facoltà di esercitare la propria potestà impositiva sulle riserve (utili realizzati ma non ancora presi in considerazione ai fini fiscali) e di riprendere a tassazione, in tutto o in parte, gli accantonamenti (spese non ancora sostenute ma già prese in considerazione ai fini fiscali), lo Stato ospitante può prevedere la creazione di riserve o di accantonamenti di identico o diverso importo, in conformità con le norme che disciplinano la base imponibile in tale Stato, e consentire, pertanto, la deduzione dal risultato imponibile per l'anno di competenza.

Analogamente, quando, in concomitanza di un trasferimento di attività economiche, lo Stato di uscita si riserva la facoltà di esercitare la propria potestà impositiva sulle plusvalenze non realizzate, relative agli assets detenuti dal contribuente e calcolate come differenza tra il valore di mercato di tali assets alla data di trasferimento e il loro valore d'acquisto, lo Stato membro ospitante assume il valore di mercato relativo alla data di trasferimento quale valore di riferimento per il calcolo dell'eventuale plusvalenza in caso di successiva cessione. Ancora, in caso di disaccordo tra lo Stato ospitante e lo Stato di uscita per quanto riguarda la determinazione del valore di mercato dei suindicati assets, i due Stati s'impegnano a risolvere la controversia utilizzando una procedura all'uopo apprestata.

Lo Stato membro ospitante può esigere che il contribuente, che effettua un trasferimento di attività economiche, fornisca la prova che lo Stato di uscita ha esercitato o eserciterà la propria potestà impositiva alle condizioni sopra delineate, oltre alla prova del valore di mercato da esso applicato.

Copyright © 2008 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152

Sviluppato da OS3 srl